

Le distanze legali di piantagione

Le norme sulle distanze per gli alberi sono richiamate nel codice civile agli articoli 892-896. L'obbligo di rispettare determinate distanze è rivolto sia ad evitare l'invasione delle radici nel fondo altrui, sia per evitare che le chiome invadano le aree di proprietà confinante.

I minimi di legge, che vincolano le distanze di piantagione, non valgono nel posizionamento delle piante in vaso fatto salvo il rispetto dei vincoli sulla non invadenza delle chiome oltre confine.

La distanza minima dal confine si misura a partire dal punto di semina o dalla base esterna dell'albero piantato a livello del terreno.

La giurisprudenza distingue le piante in diverse categorie di crescita potenziale: piante d'alto fusto, medio fusto, arbusti; ciò è però riduttivo, in quanto lo sviluppo di una pianta non può essere determinato in astratto, ma solo in relazione alle concrete condizioni climatiche ed alle modalità di coltivazione.

La stessa pianta, ad esempio un *Ficus elastica*, può essere arbusto d'appartamento (o anche bonsai) a Bolzano e pianta d'alto fusto in Sicilia.

Anche la nozione di arbusto è, spesso, solo orientativa perché gli arbusti possono, col tempo, diventare alberi (qualche esempio su essenze spesso utilizzate come arbusti, ma che possono poi raggiungere gli 8-10 m di altezza, se lasciate in crescita libera, lo troviamo





Paradossale mancato rispetto delle distanze di legge al di sotto delle reti elettriche

nei bossi, nei ginepri, nei carpini, negli allori, ecc.).

La Cassazione (n. 21865 del 26 febbraio 2003) espressamente cita: *"... gli alberi di alto fusto che, a norma dell'art. 892, n° 1, codice civile, debbono essere piantati a non meno di tre metri dal confine, vanno identificati con riguardo alla specie della pianta, classificata in botanica come "di alto fusto", ovvero, se trattasi di pianta non classificata come di alto fusto, con riguardo allo sviluppo da essa assunto, in concreto, quando il tronco si ramifichi ad un'altezza superiore a tre metri"*.

Cosa dice il codice civile

Gli articoli di legge a cui rifarsi per la posa di piante dal confine sono i seguenti:

- *per le piante di alto fusto (quali noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pippì, platani, ecc.) 3,0 m dal confine.*

L'art. 892 emana che chi vuol piantare o seminare alberi in vicinanza del confine, deve osservare le distanze stabilite da regolamenti od usi locali oppure, se questi mancano, le distanze stabilite dal codice civile.

Tenuto conto degli esempi proposti dal legisla-

COSA DICE LA CASSAZIONE SULLA PIANTA D'ALTO FUSTO

La sentenza di Cassazione n. 21865 del 26/02/ 2003 espressamente cita:

*"...gli alberi di alto fusto che, a norma dell'art. 892, n°1, codice civile, debbono essere piantati a non meno di tre metri dal confine, **vanno identificati con riguardo alla specie classificata in botanica come "di alto fusto", ovvero, se trattasi di pianta non classificata, con riguardo allo sviluppo da essa assunto, in concreto, quando il tronco si ramifichi ad un'altezza superiore a tre metri"**.*

tore, si possono ipotizzare d'alto fusto (e nella nozione di fusto vanno comprese le ramificazioni principali) le piante che, nella zona climatica in cui vengono piantate, supereranno agevolmente i 6-7 m di altezza complessiva o che posseggono un tronco, prima delle biforcazioni, di più di tre metri di altezza.

Non sono di alto fusto, di conseguenza, meli, peri, susini, peschi, sambuchi, evonimi, ecc.

La distinzione, comunque, va fatta in concreto, rispetto allo specifico albero piantato: una betulla può arrivare all'altezza di 25 m, ma se capitozzata ogni 4-5 anni a 4-5 m da terra, non diventerà mai di alto fusto.

La Cassazione ha sostenuto però il contrario, affermando che comunque la pianta potrebbe poi diventare di alto fusto se lasciata libera di sviluppare.

La sentenza appare però irrazionale e in contrasto con l'art. 892 C.C., in cui si prevede espressamente che castagni e ontani possano venire periodicamente tagliati al piede mantenendoli a ceppaia, accreditandoli di una distanza minima dal confine di 1 m.

Il punto oscuro sta nel significato di "periodicità" del taglio al piede in quanto è ben intuibile il comportamento di un filare ceduo a tur-

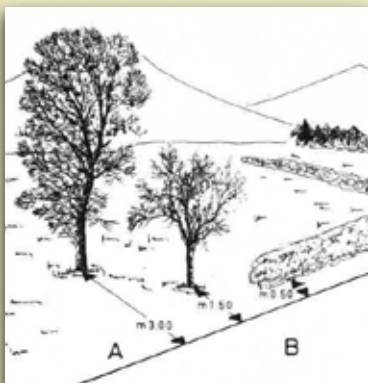


Pino con chioma invadente oltre confine. La legge permette al confinante "invaso" di richiedere il taglio della porzione di branca invadente anche se questo pregiudica la bellezza o la salute dell'albero. Una sentenza della cassazione di Nardò (Lecce) ha stabilito che il diritto di taglio vale addirittura su alberi rari o monumentali anche se il taglio pregiudica la vita dell'albero stesso

COSA DICE IL CODICE CIVILE SULLA DISTANZA (ART. 892)

"La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione...".

In una causa civile avviata molti anni dopo la piantagione, dimostrato che non siano passati i 20 anni necessari per il diritto di usocapione, la perizia dovrebbe però determinare la distanza tra il confine e il profilo esterno della base del tronco al momento della piantagione e non già al momento del sopralluogo peritale.



Rappresentazione grafica delle distanze di piantagione degli alberi di alto fusto, basso fusto e delle siepi secondo il C

COSA DICE LA CASSAZIONE SUI RAMI OLTRE CONFINE

A proposito del diritto di protendere rami sul fondo altrui, la Cassazione è più oscillante dei rami al vento.

In una sua sentenza del 1980 e in una del 1999, ha affermato che sarebbe possibile acquisire non solo il diritto di servitù di tenere l'albero a distanza inferiore del consentito, ma anche quello di protendere i rami sul fondo del vicino.

Nel 1978 e poi nel 1993 ha affermato il principio esattamente contrario, negando l'esistenza di una simile servitù.

no di 15-20 anni rispetto ad un filare tagliato al piede ogni anno.

- *per le piante non di alto fusto 1,5 m dal confine.*

La norma considera tali gli alberi il cui fusto si ramifica spontaneamente ad un'altezza non superiore a 3,0 m generando fusti codominanti senza un fusto leader.

- *per gli arbusti, le viti, le piante rampicanti, le siepi vive, le piante da frutto (di altezza non superiore a 2,5 m) 0,5 m dal confine.*

A questa regola generale fanno eccezione, come anticipato:

- a) le siepi di piante che ottenute recidendole in modo da sfruttare i polloni del ceppo (castagno, ontano, ecc.), da piantare a 1,0 m di distanza;*
- b) le siepi di robinie, mantenute in forma obbligatoria con taglio periodico, da piantare a due metri di distanza.*

Siepe non è solamente la siepe di recinzione, ma anche quella che serve ad altri scopi, quale tenere lontano animali, proteggere dal vento o dal rumore, ecc.

Il legislatore contempla tre tipi di siepi:

- *quella di canne, cespugli, arbusti (anche se più alti di tre metri) con distanza minima di 50 cm;*
- *quella di ceppaie (cioè piante d'alto fusto tagliate periodicamente vicino al ceppo) con distanza minima di un metro;*

La Cassazione ha affermato che la regola vale per ogni tipo di pianta di alto fusto usata per siepi e che il taglio a ceppaia è solo un esempio; anche altri tipi di taglio o potatura possono portare allo stesso risultato.

- *quella di robinie con distanza minima di due metri.*

Le distanze ora viste non devono essere osservate quando sul confine vi è un muro, che sia esso di proprietà esclusiva di uno dei due confinanti oppure comune, a condizione che le

piante siano potate in modo da non superare l'altezza del muro.

Il muro al confine può essere alto fino a tre metri (art. 878 C. C.); se però si ha il diritto di tenere un muro di maggior altezza, anche le piante possono essere fatte crescere vicino ad esso fino alla sua altezza.

Ciò vale anche per il caso in cui sul confine vi sia il muro di una costruzione qualsiasi, privo di aperture, ma le piante devono rispettare la distanza dagli spigoli iniziali e finali del muro (non si può piantare l'albero sullo spigolo della casa altrui).

La presenza di altro tipo di recinzione (rete, filo spinato, staccionata) non incide sulle distanze in esame.

Ciò significa che il confinante, in questo caso, non può protestare ed agire prima che le piante abbiano superato l'altezza del muro.

In tutti gli altri casi evidenziati il confinante può esigere che si estirpino le piante cresciute o piantate a distanza non legale; per quanto detto sopra, in alcuni casi invece di estirpare la pianta, potrà essere sufficiente potarla in modo da darle una struttura definitiva, che le consente di rientrare in una categoria inferiore.



Nel caso di alberi che godono del diritto di usocapione, essendo in sito da più di vent'anni, il diritto non vale mai sulla chioma che va oltre il confine.

Sulla parte di pianta protesa oltre il confine il confinante ha pieno diritto per chiederne l'eliminazione anche se ciò crea grave danno alla pianta stessa

...E SE MUORE L'ALBERO CHE GODEVA DEL DIRITTO DI USOCAPIONE?

“Quando il diritto è acquisito, si può conservare l'albero, ma se questo muore o viene abbattuto non può essere sostituito.”

Unica eccezione:

la legge consente di sostituire l'albero o gli alberi che fanno parte di un filare lungo il confine, ma **non se l'albero è il primo di un filare perpendicolare al confine.**



Piantagione di alberi di basso fusto in posizione inferiore ai limiti di legge (30cm dal confine rispetto ai 150cm consentiti)

Le piantagioni già esistenti

Questa seconda categoria dà origine a situazioni più complesse, in quanto occorre distinguere i casi in cui si è acquisito il diritto di tenere la pianta a distanza minore di quella legale, da quelle in cui il diritto non è ancora stato acquisito.

Il diritto in questione (in termini tecnici è una servitù) può essere acquisito:

- *per contratto;*
- *per "destinazione del padre di famiglia" (ad esempio, a seguito di divisione del terreno, il confine è venuto a trovarsi presso l'albero, oppure il proprietario dell'albero ci ha venduto il terreno stesso confinante);*
- *per usucapione ventennale; questa situazione è la più frequente e si realizza quando il confinante, per almeno vent'anni, non reagisce al fatto che una pianta sul fondo vicino cresca a distanza non legale (i venti anni non riguardano l'età dell'albero ma la data di piantagione).*

La legge fa però riferimento alla distanza tra il profilo esterno del fusto e il confine citando espressamente *"La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione"*.

Nasce però a questo punto un interrogativo di natura "anatomica" perché se la base esterna del tronco è il colletto della pianta allora diventa arduo valutare certi faggi o ippocastani o magnolie che nel corso degli anni differenziano una ampia conicità alla base del tronco portando il profilo esterno del colletto anche a 20-30 cm di distanza dal profilo esterno del tronco a 1m da terra.

Il problema del punto di misura sulla pianta non si pone all'atto della piantagione ma è sicuramente un problema sugli alberi invecchiati sui quali però vale il diritto di usucapione una volta passati i 20 anni dall'impianto.

Nel caso di alberi presenti da molti anni nel luogo di causa la perizia dovrebbe allora anda-

re a misurare la distanza tra il confine e il profilo esterno della base del tronco al momento della piantagione e non già al momento del sopralluogo peritale.

Si tenga inoltre presente che per le piante anteriori al 1942 valgono le diverse distanze legali indicate dal precedente codice civile del 1865, comunque pressoché identiche (in esso, ad esempio, in relazione a robinie e gelsi, si distingueva a seconda della conformazione data alla pianta).

Se il diritto non è ancora stato acquisito, il confinante può richiedere, in qualunque momento, la recisione o la riduzione dell'albero.

Quando il diritto è acquisito, si può conservare l'albero, ma se questo muore o viene abbattuto non può essere sostituito.

La Cassazione afferma che: per quelle piante di cui si sfruttano i polloni (castagno per pali o travi), il taglio dell'albero non obbliga all'eliminazione della ceppaia.

Unica eccezione: la legge consente di sostituire l'albero o gli alberi che fanno parte di un filare lungo il confine, ma non se l'albero è il primo di un filare perpendicolare al confine.

La Cassazione, con sentenza n° 3289 del 6 marzo 2003, enuncia che: *"...se il vicino ha acquisito il diritto di tenere la pianta a distanza minore di quella prescritta, può impedire al proprietario del fondo confinante di costruire a meno della distanza prescritta dall'albero"*. Questo significa che se vi è un albero di alto fusto, il vicino deve costruire ad almeno tre metri da esso.

Rami, radici, frutti sul terreno altrui

L'art. 896 C. C. regola i rapporti del confinante con l'albero che lo "invade".

La legislazione prevede che il proprietario di un terreno può, in qualunque tempo, costringere il vicino a recidere i rami di un albero che si protendono sul proprio fondo, anche in caso di danni gravi che l'albero può subire.

Cosa dice il codice civile (art.892): "La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione..."



Conifera d'alto fusto posizionata a distanza inferiore ai 3,00 m stabiliti dal codice civile.

Nel caso di alberi presenti in sito da molti anni, la perizia dovrebbe determinare la distanza tra il confine e il profilo esterno della base del tronco al momento della piantagione e non già al momento del sopralluogo peritale.

La recisione deve essere effettuata dal proprietario dell'albero, che avrà la scelta tra tagliare l'intero ramo oppure accorciare il ramo per evitare d'oltrepassare il confine.

Si può ritenere però che anche il proprietario invaso può tagliare quella parte di ramo che oltrepassa la linea ideale del confine purché rimanga sul proprio terreno durante l'azione e solo nel caso in cui il vicino non abbia ottemperato alle richieste di potatura.

Le radici possono invece sempre essere tagliate lungo il confine anche nel caso in cui il taglio pregiudichi la vita dell'albero.

Riguardo ai frutti, quelli portati da rami protesi sul fondo altrui e caduti a terra naturalmente, appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Ciò significa che questi non ha diritto di raccogliere i frutti portati dai rami protesi sul suo fondo (e che spettano al proprietario dell'albero), ma che deve attendere che i frutti cadano per cause naturali.

In certe zone gli usi locali consentono al proprietario dell'albero di entrare nel fondo altrui per raccogliere i frutti caduti o per effettuare la raccolta. A proposito del diritto di protendere rami sul fondo altrui, la Cassazione risulta, a volte, contraddittoria.

In una sua sentenza del 1980 e poi in una del 1999, afferma che sarebbe possibile acquisire non solo il diritto di servitù per poter tenere l'albero a distanza inferiore del consentito, ma anche quello di protendere i rami sul fondo del vicino.

Nel 1978 e poi nel 1993 nega l'esistenza di una simile servitù.

La prima giurisprudenza è errata a detta di molti per vari motivi:

- *l'art. 896 è chiaro nel dire che i rami possono essere recisi in qualunque tempo;*
- *non è possibile calcolare un momento iniziale da cui far decorrere l'usucapione, perché il*

ramo cresce continuamente e ogni giorno si concretizza una situazione nuova a cui il proprietario del fondo servente ha diritto di reagire.

Se fosse valida la tesi della Cassazione, il proprietario del fondo servente non potrebbe togliere i rami per costruire nella zona su cui si protendono, con assurda limitazione del proprio diritto di proprietà.

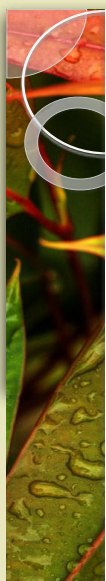
Con sentenza n° 4361 del 27/03/2002 la Cassazione ha affermato che il diritto di fare protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione perché l'art. 896 C. C. implicitamente lo esclude, riconoscendo al proprietario del fondo, sul quale i rami si protendono, il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo.

Nel caso di un albero le cui radici invadenti un fondo altrui siano state danneggiate dal confinante con interventi di diversa natura, nulla è dovuto al proprietario della pianta, in quanto le radici invadenti possono essere in ogni momento eliminate o devitalizzate.

Il richiamo è particolarmente significativo in occasione di diserbi nel suolo ovvero di scavi sulle radici: nel primo caso la morte dell'albero non potrebbe essere oggetto di risarcimento, mentre nel secondo l'eventuale crollo per ribaltamento sarebbe egualmente estraneo alle responsabilità del confinante che ha effettuato gli scavi.



LE DISTANZE E LA LEGGE



L'AMBIGUITÀ DELLA DISTINZIONE

La definizione tecnica di *pianta d'alto fusto*, di *medio fusto*, *arbusto*, *pianta da frutto*, non è di significato univoco in quanto molte specie possono avere doppio o triplo inquadramento.

Le espressioni usate dal legislatore sono perciò spesso soggettive dal punto di vista botanico perché si è preteso di distinguere le piante senza rendersi conto che lo sviluppo morfologico non può essere determinato in astratto (in via potenziale), ma solo in relazione alle concrete condizioni climatiche ed alle modalità di coltivazione.

Un melo tradizionale è infatti classificabile come pianta d'alto fusto avendo una potenzialità di crescita libera che lo porta a superare i 7-8 metri di altezza pur restando egualmente classificabile a tutti gli effetti come pianta da frutto.

Il melo perde però la qualifica di alto fusto nel caso delle varietà nane incapaci di superare i 3 metri di altezza: per questi tipi di melo dovremmo allora parlare di pianta medio fusto.

Stesso discorso per l'olivo, da secoli coltivato come pianta da frutto, che si comporta come vera pianta d'alto fusto in molte sue varietà lasciate libere di sviluppare senza potature, mentre può essere inquadrata come pianta di medio fusto nelle sue varietà a crescita compatta e impalcata al di sotto dei 3 metri di altezza. Anche la nozione di arbusto è generica perché molti di quelli che noi consideriamo come tali possono diventare in 10-20 anni veri alberi di medio fusto o di alto fusto.

È il caso di certi carpini, ginepri, sorbi, capaci di superare i 10 metri di altezza se lasciati liberi di sviluppare. Stesso discorso per cornioli, allori, fotinie, lauri, noccioli o bossi, capaci di arrivare ai 6-7 metri di altezza se mai contenuti dalle potature.

La conseguenza di questo fatto è grave sul piano giuridico perché significa che l'obbligo di rispettare le distanze (o il diritto di chiederne il rispetto) non sempre scatta nel momento in cui la pianta viene posizionata, ma solo nel momento in cui è chiaro che essa si avvia ad essere un albero piuttosto che un arbusto.

UN MILIONE DI ALBERI DA ELIMINARE LUNGO LE STRADE

Una sentenza della Cassazione condanna l'ANAS per un incidente mortale a Foligno:

"...i tronchi possono uccidere gli automobilisti e quindi devono stare a 6 m dall'asfalto"

Gli alberi sulle nostre strade sono sicuramente in guerra con la natura perché tempeste, nevicate, gelo, siccità e parassiti non sono piccoli tormenti facilmente superabili.

A questi va poi aggiunto anche l'uomo che, con i sali antigelo, con le fresature per il rifacimento degli asfalti, con gli scavi per la posa delle fognature, con le potature terroristiche, arriva spesso a devastare le alberature dei nostri viali senza che nessuno batta ciglio.

Le proteste dei cittadini scoppiano invece puntuali quando una perizia va a rendere necessario il taglio di un albero deperente o a rischio di rottura.

In questo caso la città si risveglia e l'assessore al verde viene contestato perché la cultura comune non ammette che un albero vivo possa soffrire di patologie incurabili o, addirittura, possa essere a rischio di schianto.

Sul verde, purtroppo, regna diffuso il folklore e molto spesso a soffrirne sono gli alberi delle nostre città, conservati in condizioni disperate nonostante la piena disponibilità degli uffici comunali di procedere al reimpianto con nuovi soggetti sani e più idonei.

Una tegola pesante è però recentemente caduta anche sugli alberi dei filari extra-urbani perché la Suprema Corte, riconoscendo la pericolosità degli alberi posti sui cigli stradali, ha condannato penalmente un capocantiniere dell'ANAS per non avere "...predisposto un idoneo guard-rail protettivo..." lungo un tratto di strada alberata dove perse la vita una giovane donna, schiantatasi con la sua vettura contro uno dei platani-killer del filare stradale.

La sentenza afferma infatti che "...tutti gli alberi, anche quelli pregiati o storici, devono avere una distanza minima di 6m dal ciglio stradale e, se così non è, vanno eliminati o protetti da apposito guard-rail..."

Con questo principio giuridico di sicurezza stradale, la Cassazione ha perciò condannato a 18 mesi di reclusione per omicidio colposo un ignaro capo cantiniere dell'Anas di Foligno.

Secondo la sentenza, l'uomo avrebbe dovuto provvedere a mettere in sicurezza la strada statale "Centrale Umbra", ornata da centinaia di platani e tigli messi a dimora un secolo fa.

L'articolo 26 del regolamento che dà attuazione al codice della strada (in vigore dal 01/01/1993) aveva vietato la presenza di alberi entro una distanza minima di 6 m.

Si sperava però che questa legge non avesse valore retroattivo, risparmiando in tal modo un milione di alberature stradali italiane, e fosse quindi da applicare solo alle nuove piantagioni.

Così pare invece che non sia, visto che la Cassazione ha sentenziato la validità del divieto su qualsiasi

albero ubicato lungo le strade al di fuori dei centri abitati.

Anas e Province dovranno ora trovare centinaia di milioni di euro per mettere in sicurezza tutte le strade alberate italiane, pena tabula rasa dei filari alberati non protetti dai guard-rail.

La sentenza che condanna a morte un milione di alberi stradali pare stia attirando l'attenzione di molti avvocati e di molti parenti di vittime degli incidenti stradali contro un albero non protetto da guard-rail.

Vista dalla parte degli alberi la situazione è ancor più paradossale perché oltre alle potature malfatte delle imprese che nulla capiscono di arboricoltura, oltre ai danni fitotossici causati dai sali anti-gelo gettati sulle strade in inverno, oltre ai danni alle radici causati dagli scavi stradali per le reti tecnologiche interrate, ora arriva la sentenza di "colpa"!

L'albero, immobile e imperturbabile da sempre, va eliminato a meno che non sia blindato da un guard-rail.

Così dice la Cassazione.